

(N. 60)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BERTINI.

*Annunciata nella seduta del 6 agosto 1948*

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 sono risultate inefficaci a raggiungere gli scopi che si prefiggevano, anzi hanno provocato il ristagno dei lavori edilizi ed il conseguente aumento della disoccupazione.

Le variazioni progettate sono intese a dare nuovo impulso alla riparazione ed alla riedificazione degli immobili sinistrati dalla guerra, stimolando, con migliori e più razionali provvidenze, l'attività dei proprietari, soprattutto dei piccoli e medi, che altrimenti continuerebbe a restare inoperosa per mancanza di mezzi, con grave pregiudizio dei senza tetto.

Le più importanti sono quelle che riflettono gli articoli 1, 16, 23, 49 e 50. Il comma aggiunto all'articolo 1 (articolo 2 del disegno) serve a contemperare il bisogno di alloggio dei senza tetto colle esigenze dei proprietari dei fabbricati e giova indirettamente agli stessi senza tetto, i quali dal ripristino dei locali adibiti ad uso commerciale, industriale, e professionale non possono non ritrarre vantaggio.

Il nuovo testo dell'articolo 49 (articolo 13 del disegno) si propone di togliere l'attuale ingiustificata disparità di trattamento esistente fra i comuni più e quelli meno danneggiati dalla guerra, disparità che si risolve in una palese ingiustizia ai danni dei proprietari che posseggono fabbricati sinistrati in questi ultimi. Se il criterio fondamentale del decreto legislativo 10 aprile 1947 è soprattutto quello di procurare alloggio ai senza tetto — e dovunque ci sia stata anche una sola casa distrutta si deve presumere, dato il ristagno dei lavori edili, che ivi esistano dei senza tetto — è indiscutibile che il sistema escogitato dal legislatore ridonda indirettamente a beneficio dei proprietari i quali, mercè i contributi ed il concorso nei mutui disposti dallo Stato, possono riedificare le loro case abbattute. Non vi è ragionevole motivo, pertanto, di privare di tali benefici i proprietari dei comuni poco danneggiati, la cui condizione soggettiva è identica a quella dei proprietari dei comuni maggiormente colpiti.

Le innovazioni e modificazioni degli arti-

coli 16 e 50, i quali disciplinano rispettivamente le riparazioni e le ricostruzioni (articoli 2 e 13 del disegno) mirano innanzi tutto a trasformare, nei riguardi della concessione dei benefici, in un *obbligo* dello Stato ciò che, nella vigente legislazione, è concepito come una *mera facoltà*; indi ad elevare la misura del contributo in capitale e rateale ed il concorso nei mutui, specie a favore dei piccoli e medi proprietari — aumento d'altra parte compensato dalla richiesta abolizione del premio di acceleramento (articolo 17 del disegno) — e ad assicurare, con evidente criterio di giustizia, parità di trattamento tanto a chi provvede in proprio al finanziamento, quanto a chi ricorre al mutuo.

In particolare si propone all'articolo 16, in considerazione del costo attuale dei materiali e della mano d'opera, di aumentare il limite della spesa attualmente fissato in lire 500.000 per ogni singola unità immobiliare, all'importo medio di lire 800.000 sempre per unità immobiliare e di concedere ai piccoli e medi proprietari, configurati nella lettera a) del numero 1, in aggiunta al contributo in capitale loro spettante sino alla concorrenza delle dette lire 800.000, il contributo reale del 60 % per la parte di spesa eccedente tale somma; all'articolo 50 di sopprimere il concetto dell'unità immobiliare, che ha dato luogo a tanti inconvenienti per le riparazioni e che risulta impraticabile nelle ricostruzioni e di concedere ai piccoli e medi proprietari il contributo diretto in capitale fino alla spesa di lire 6.000.000 ed il contributo rateale del 60 % per la spesa ulteriore.

L'emendamento all'articolo 23 (articolo 5 del disegno) ha per fine di snellire ed accelerare l'evasione delle domande, affidandone la istruttoria, la liquidazione ed il pagamento, qualunque sia l'importo della spesa e tanto in materia di riparazione che di ricostruzione, al Genio Civile; esso trova il suo completamento nell'aggiunto articolo 76 (articolo 18 del disegno) ove si prescrivono termini per l'espletamento della procedura di accertamento e di liquidazione e pel pagamento e ciò perchè l'interessato possa regolarsi nel contrarre impegni e sia in grado di evitare le catastrofi economiche cui lo espone l'attuale legislazione col non stabilire nessun termine e col procrastinare indefinitamente i pagamenti.

Coi commi aggiunti all'articolo 80 (articolo 19 del disegno) si fa ragione alle giuste lagnanze mosse da parecchi proprietari sinistrati, ai quali, durante l'epoca delle incursioni aeree, furono prelevati materiali da funzionari del Genio Civile, senza seguire il procedimento di rito e senza rilasciare loro alcuna ricevuta e che, per questo, si vedono negato l'adito a reclamare il prezzo loro dovuto.

Le disposizioni progettate nell'articolo 22 del disegno si ispirano al concetto, indubbiamente equo, di usare, entro certi limiti, lo stesso trattamento a tutti i proprietari sinistrati, con speciale riguardo ai piccoli e ai medi.

Ogni altra modificazione o è una conseguenza di quelle riguardanti gli articoli 16, 23, 49 e 50 o non abbisogna di particolari commenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come segue.

### Art. 2.

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 è inserito il seguente:

« Quando il fabbricato sia prevalentemente adibito ad uso di abitazione, tali disposizioni si applicano anche per la riparazione e la ricostruzione delle parti del fabbricato stesso adibite ad uso commerciale, industriale e professionale ».

### Art. 3.

Il testo dell'articolo 16 è così sostituito:

« Ai proprietari che intendono eseguire la riparazione dei loro fabbricati, secondo le prescrizioni del presente decreto, sono concessi i benefici seguenti:

« 1° Ai proprietari che intendono eseguire la riparazione suddetta per proprio conto, nel caso di lavori di importo medio non superiore alle lire ottocentomila, riferito alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, è concesso un diretto contributo in capitale da parte dello Stato, commisurato all'ammontore della spesa, in ragione:

« a) dell'80 % a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000.

« Tale limite è elevato a lire 100.000 qualora la complementare gravi su redditi professionali di Cat. C<sup>2</sup>;

« b) del 55 % a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le L. 500.000,

purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 100.000;

« c) del 30% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le lire 1.000.000, purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 200.000;

« d) del 15 % in tutti gli altri casi.

« Nel caso degli enti collettivi, ai fini dell'applicazione delle precedenti lettere, si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

« Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettato all'imposta complementare.

« Gli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza e gli enti pubblici civili ed ecclesiastici, se non godono di più favorevole trattamento in base a speciali disposizioni di legge, sono ammessi ad usufruire dei loro beni patrimoniali destinati ad abitazione del contributo del 55 % della spesa occorrente per le riparazioni, qualunque sia l'ammontare dell'imposta patrimoniale, ove ad essi non compete l'applicazione del disposto della precedente lettera a) con riferimento al limite dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

« Nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere b), c) e d) il contributo diretto non spetta per la riparazione dei fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche il cui reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile derivi in tutto o prevalentemente dall'esercizio dell'industria di costruzioni edili o dal commercio degli immobili urbani o comunque da un'attività speculativa su di essi.

« Nel caso di trasferimento di proprietà per atto tra vivi verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1945, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del proprietario al quale spetta il contributo di misura minore.

« 2° Agli stessi proprietari indicati nel n. 1, nel caso di lavori di importo medio superiore a lire 800.000 per unità immobiliare, è concesso il pagamento diretto del contributo dello Stato in ragione del 45 % della spesa ammissibile a contributo, in sessanta semestralità costanti al saggio stabilito per i mutui di cui appresso.

« Però ai proprietari che si trovano nelle condizioni di patrimonio e di reddito contemplate dalla lettera *a*) del precedente n. 1 è concesso il contributo diretto in capitale dell'80 % sino alla concorrenza della spesa media di lire 800.000 per unità immobiliare ed il contributo rateale del 60 % per l'ulteriore spesa eventualmente eccedente tale limite.

« 3° Ai proprietari che non provvedono in proprio al finanziamento dei lavori, sono concessi mutui ipotecari da parte di Istituti di credito appositamente autorizzati.

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui e di ogni diritto accessorio spettante ai detti Istituti è stabilito nelle medesime percentuali previste nei precedenti nn. 1 e 2 a seconda delle ipotesi in essi contemplate.

« Per le riparazioni da eseguire nelle borgate agricole l'unità immobiliare di cui al n. 1 può essere costituita, a richiesta del proprietario, da ciascun gruppo di quattro ambienti di abitazione, esclusi gli accessori, considerati nella consistenza preesistente al danno causato dagli eventi bellici.

« I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche per la riparazione dei fabbricati agricoli pertinenti alle abitazioni site nelle borgate di cui al precedente comma.

« Nei casi di condominio i benefici stessi spettano a ciascun condomino in ragione della sua interessenza ed a seconda del suo patrimonio e del suo reddito accertato agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio e complementare per l'anno 1945.

« La concessione del contributo e del concorso di cui ai nn. 1, 2 e 3 è fatta dal Genio civile ».

#### Art. 4.

Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: « Nell'ipotesi di cui al secondo comma del n. 2 dello stesso articolo 16 dovrà essere presentata congiuntamente la domanda pel contributo diretto in capitale e rateale ».

#### Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 19, alle parole « ovvero il concorso di cui al n. 2 dell'articolo 16 » sono sostituite le seguenti: « ovvero il concorso di cui al n. 3 dell'articolo 16 ».

#### Art. 6.

Alla lettera *b*) dell'articolo 23 è sostituita la seguente dizione: « *b*) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione dei lavori negli altri casi ».

#### Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 27 è modificato come segue: « Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 3 dell'articolo 16, comprensive di tutti gli elementi di cui sono costituite ai sensi del successivo articolo 29, è commisurato alle percentuali di detta somma stabilite nello stesso n. 3 dell'articolo 16, anche se il mutuo fosse ad essa inferiore ed è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante, al quale è trasmessa copia del decreto di concessione del mutuo ».

#### Art. 8.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 28 è aggiunto il seguente: « L'Istituto mutuante non può richiedere ipoteca od altra garanzia reale per la parte del mutuo corrispondente al concorso statale nella restituzione del capitale ».

#### Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 29 è così sostituito: « Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione o di contingenza a favore dell'Istituto mutuante, dei diritti erariali e di ogni altro accessorio e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto mutuante ed il Genio civile per il futuro collocamento delle cartelle ».

#### Art. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 31 sono tolte le parole: « a carico del mutuatario ».

È soppresso l'ultimo comma dello stesso articolo.

## Art. 11.

Nel primo e secondo comma dell'articolo 34 alle parole « n. 3 » è sostituito: « n. 2 ».

Nell'ultimo comma del medesimo articolo alle parole: « Il Ministero dei lavori pubblici » sono sostituite le seguenti: « Il Genio civile ».

## Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 35 dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 16, n. 1 » sono aggiunte le seguenti: « e n. 2 secondo comma ».

## Art. 13.

L'articolo 49 è così sostituito: « Per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti sono concessi i benefici di cui ai seguenti articoli ».

## Art. 14.

Il testo dell'articolo 50 è modificato come segue:

« Ai proprietari singoli o consorziati che ricostruiscano i fabbricati distrutti sono concessi i seguenti benefici:

« 1° Ai proprietari che provvedono in proprio al finanziamento dei lavori è concesso il pagamento del contributo diretto dello Stato in ragione del 45 % della spesa ammissibile in sessanta semestralità costanti al saggio stabilito per i mutui.

« Ai proprietari che si trovano nelle condizioni di patrimonio e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16 è accordato un diretto contributo in capitale in ragione dell'80 % sino alla concorrenza della spesa ammessa di lire 6.000.000 per ogni singolo fabbricato ed il contributo rateale di cui al precedente comma nella misura del 60 % per l'ulteriore eventuale spesa ammessa eccedente tale somma.

« 2° Pei proprietari che preferiscono ricorrere al mutuo a mente del n. 3 dell'articolo 16, lo Stato concorrerà nel pagamento delle se-

mestralità di ammortamento, nei modi stabiliti dall'articolo 29, colle percentuali indicate nel primo e secondo comma del precedente n. 1.

« 3° Il contributo e il concorso dello Stato potranno essere aumentati del 10 % qualora i fabbricati da ricostruire siano siti nei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima categoria.

« La ricostruzione può essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in località diversa dello stesso comune.

« Per ottenere i benefici previsti dal presente articolo, i proprietari devono ricostruire fabbricati che risultino non inferiori per tipo e volume a quelli che esistevano prima della distruzione causata dagli eventi bellici.

« La disposizione del precedente comma non si applica per i casi di impedimento derivante dall'applicazione delle norme stabilite dalla Commissione edilizia comunale e dall'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione ».

## Art. 15.

Nella lettera b) dell'articolo 51 alle parole: « al quinto » sono sostituite le altre: « al decimo ».

## Art. 16.

Al primo comma dell'articolo 53 è sostituito il seguente: « La concessione del contributo e del concorso è fatta dal Genio civile ».

## Art. 17.

Nel primo comma dell'articolo 55 alle parole: « nei Comuni indicati al terzo comma dell'articolo 49 » sono sostituite le seguenti: « nei Comuni ove lo ritenga opportuno per l'alloggio dei senza tetto ».

## Art. 18.

Il primo comma, il n. 1 ed il primo e secondo comma del n. 2 dell'articolo 73 sono modificati come appresso:

« Per consentire lo sviluppo dei lavori di ricostruzione e nuova costruzione per l'allog-

gio dei senza tetto nei Comuni tenuti all'attuazione di un piano di ricostruzione, con le norme del Capo II:

« 1° sono concessi ai proprietari di cui all'articolo 60 e al n. 2 dell'articolo 62 del presente decreto, che si trovano nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16, i contributi di cui al secondo comma del n. 1 dell'articolo 50;

« 2° è concesso agli altri proprietari di cui all'articolo 60 e al n. 2 dell'articolo 62 il contributo diretto in capitale nella misura del 45 % della spesa necessaria per la ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici.

« I contributi stabiliti nei nn. 1 e 2 possono essere maggiorati del 10 % quando i fabbricati da ricostruire siano siti nei Comuni in cui è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima categoria ».

#### Art. 19.

Sono soppressi gli articoli 76 e 77.

#### Art. 20.

Dopo l'articolo 75 e sotto il Capo IV è aggiunto il seguente:

« Articolo 76. L'istruttoria deve essere compiuta dal Genio civile entro tre mesi dalla regolare presentazione delle domande di cui agli articoli 18, 25, 34 e 53, in difetto di che l'interessato si intende autorizzato ad eseguire i lavori di riparazione e di ricostruzione. Il collaudo dovrà essere eseguito entro due mesi dalla presentazione del consuntivo e nei quindici giorni successivi verrà redatto il certificato sullo stato finale dei lavori.

« Il pagamento del diretto contributo in capitale dovrà avvenire entro tre mesi dalla compilazione di detto certificato ed il pagamento della prima semestralità del contributo rateale il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla scadenza dei detti tre mesi. In difetto sul contributo insoluto dovrà essere corrisposto l'interesse nell'annua misura del 6 % ».

È in facoltà del Genio civile di concedere anticipi sul diretto contributo in capitale a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.

#### Art. 21.

Nel primo comma dell'articolo 80 sono sopresse le parole: « o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'articolo 49 ».

In calce all'articolo stesso sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i prelevamenti di materiali effettuati dal Genio civile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, il proprietario, in mancanza di altri idonei documenti, potrà dimostrare il fatto del prelevamento ed il quantitativo dei materiali asportati a mezzo di attestazione giurata resa avanti il Pretore da uno o più testimoni.

« Nell'attestazione saranno inoltre indicati, almeno in modo approssimativo, le date del prelevamento, nonché, qualora sia possibile, il cognome e nome del funzionario che lo effettuò e la località ove i materiali furono trasportati. I testimoni dovranno dichiarare come sono a conoscenza del fatto.

« Se il Genio civile non ritenga attendibile l'attestazione suddetta, ricuserà in tutto o in parte il pagamento del materiale.

« Contro la decisione del Genio civile è ammesso il ricorso al Pretore, il quale, in contraddittorio dello stesso Genio civile e premessi i mezzi istruttori che riterrà opportuni, giudicherà con decreto non impugnabile sulla sussistenza del prelevamento e sulla quantità dei materiali asportati ».

#### Art. 22.

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 87.

#### Art. 23.

L'ultimo comma dell'articolo 93 è così modificato: « In ogni caso la tassa di bollo sulle cambiali e gli onorari notarili sono ridotti al quarto ».

## Art. 24.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e quelle della presente legge cessano di avere vigore il 31 dicembre 1954.

La data del 31 dicembre 1954 è sostituita a qualsiasi altra diversa e contraria data indicata nel suddetto decreto.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le domande presentate dopo il 30 aprile 1947 ed anche a quelle presentate in conformità al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 e tuttora in corso il 30 aprile 1947. Tuttavia non si fa luogo ad alcun conguaglio per le domande in cui, all'entrata in vigore di questa legge, già sia intervenuta la liquidazione del contributo diretto in capitale o rateale od emesso il decreto di concessione del mutuo, ad eccezione per quelle presentate dai proprietari indicati nella lettera a) del n. 1 dell'articolo 16. A favore di questi ultimi viene inoltre disposto che la differenza fra i benefici accordati dalla presente legge e quelli concessi dalle disposizioni precedenti, relativamente ai contributi diretti in capitale, alle semestralità di contributi rateali ed alle quote di concorso statale nelle semestralità dei mutui già pagati, verrà corrisposta, a loro richiesta, in cinque rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1949. La relativa istanza dovrà essere presentata al Genio ci-

vile, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Quando concorrano giusti motivi e solo nei riguardi dei lavori di riparazione o di ricostruzione rimasti incompiuti, il Genio civile potrà consentire la revisione delle domande presentate sotto l'impero del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 ed alle quali non sono applicabili le provvidenze di questa legge, od anche ammettere la presentazione di domande suppletive.

Contro la decisione del Genio civile l'interessato potrà ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che deciderà nei tre mesi successivi.

## Art. 25.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a raccogliere in un testo unico le disposizioni di questa legge e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ed a coordinarle fra loro e con quelle del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

## Art. 26.

Le disposizioni di questa legge entrano in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.